



# COMUNE DI SIENA

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

del 29/11/2022 N° 478

**OGGETTO:** PALIO 17 AGOSTO 2022 – PROCEDIMENTO A CARICO DEL FANTINO FEDERICO ARRI DETTO ARES.

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno **ventinove** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **15:00**.

Nome	Presente	Assente
DE MOSSI LUIGI	Si	
CORSI ANDREA	Si	
CAPITANI MICHELE		Si
APPOLLONI FRANCESCA	Si	
COLELLA ALBINO PASQUALE	Si	
BIONDI SANTI CLIO	Si	
FATTORINI STEFANIA	Si	
BUZZICHELLI SILVIA		Si
FAZZI LUCIANO		Si
BENINI PAOLO	Si	

Totale presenti: 7

Presidente della seduta:  
Partecipa il Vice Segretario Generale:

Avv. Luigi De Mossi  
Dott. Gianluca Pocci

**OGGETTO:** PALIO 17 AGOSTO 2022 – PROCEDIMENTO A CARICO DEL FANTINO FEDERICO ARRI DETTO ARES.

**LA GIUNTA COMUNALE**

- -

Preso atto che:

- con atto n. 100, prot. n. 87666, del 24 ottobre 2022, l'Assessore Delegato (d'ora in avanti A.D.), in tal ruolo designato dal Decreto del Sindaco n. 23 del 28 aprile c.a., ha formulato addebito di contestazione al fantino Federico Arri detto Ares (d'ora in avanti Ares), in base all'art. 99 co. 2 del Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento);
- Ares ha provveduto, nei tempi previsti dal Regolamento, a presentare memoria a propria difesa (prot. n. 89755);
- l'A.D. con atto n. 115, prot. n. 92783, del 14 novembre 2022, ha provveduto a proporre procedimento sanzionatorio nei confronti di Ares;
- gli atti sopracitati n. 100 e n. 115 fanno parte integrante della presente deliberazione;
- Ares ha ritenuto di avvalersi di quanto disposto dal co. 6 dell'art. 99 presentando proprie memorie difensive in data 24 novembre 2022, prot. n. 96186.

Considerato che Ares ha suddiviso la sua memoria, comprensiva di allegati, in tre dettagliati punti di cui di seguito:

a) nel primo punto dal titolo "Dell'involontarietà della condotta tenuta" Ares tende a respingere "ogni argomento addotto alla chiamata in causa di altri fantini ... ed allo scambio di identiche accuse ... l'odierno ricorrente si è limitato a descrivere l'accaduto per come si è verificato ... sottolineando la visibile agitazione ... manifestata dal cavallo ... del Nicchio.... Nessun riferimento diretto è stato fatto alla condotta tenuta dal fantino ... del Nicchio ... E' tuttavia innegabile ... come la prestazione del fantino del Palio di Siena non possa essere valutata separatamente da quella del proprio barbero ... I giorni ... servono ... al fantino per creare una sintonia con il cavallo ... esaltare le capacità del cavallo e dominarne le criticità è ciò che viene richiesto ad un fantino professionista ... per questa ragione allontanare Remorex ... dai canapi ... era necessario per non compromettere la prestazione ... deve essere trovata in tempi brevi la soluzione alternativa per il proprio barbero: nel mio caso, quella di allontanarmi dal canapo, tranquillizzare il cavallo, evitare che venisse schiacciato e riposizionarlo";

b) nel secondo punto dal titolo "Sulla sproporzionalità della sanzione, anche rispetto ai precedenti sanzionatori richiamati dall'A.D." Ares ha focalizzato l'attenzione sull'ordinanza 144/2018 citata dall'A.D. nel suo atto n. 115, sulle cui motivazioni e conclusioni ha sottolineato "non solo non ho ostacolato il regolare svolgimento del Palio, né ho fatto rischiare il rinvio dello stesso, ma non ho evidentemente cercato una posizione più favorevole per la partenza né tanto più costretto il Mossiere ad annullare la mossa ... in occasione della mossa ritenuta valida, il Mossiere mi invitava a riprendere la mia posizione ... e mentre mi accingevo a riposizionare il cavallo al settimo posto, la Contrada avversaria entrava di rincorsa";

b1) sempre in merito alla richiamata ordinanza 114 Ares ha precisato che il fantino "aveva ignorato gli inviti ed i richiami dello stesso Mossiere nel riprendere la posizione assegnata dalla sorte mentre nel caso in esame vi è stato il tentativo ... di dare

esecuzione a quanto impartitomi ... Non si vede come... possano equipararsi a livello sanzionatorio condotte più volte tese a: i) trarre vantaggio ricercando posizioni più favorevoli; ii) costringere financo all'annullamento della Mossa; iii) ignorare volontariamente avvisi e richiami del Mossiere, con chi non ha ... posto in essere alcuna delle predette azioni ma ... era palesemente impegnato a dare esecuzione ad un ordine del Mossiere ... pare obbligatorio ... al fine di evitare disparità di trattamento un procedimento sanzionatorio che sia quanto più possibile uniforme ... e che garantisca una applicazione delle proposte di sanzione in linea con gli analoghi precedenti sanzionatori. Applicare la stessa sanzione dell'ammonizione a condotte così dirette non può che dar luogo ad una evidente sproporzione”;

b2) sostiene Ares “l'art. 99 del Regolamento statuisce che ... si applicano a seconda della loro gravità le seguenti sanzioni ... La gradualità invocata dalla norma è stata ... disattesa nella proposta di sanzione ... Quest'ultima ha creato un sillogismo sanzionatorio ... tra il cambio di posto e la sanzione dell'ammonizione ... (perché) appare privo di fondamento regolamentare”;

b3) in merito ad un procedimento che lo riguardava direttamente, Ares ha evidenziato che "appare ... necessario ... richiamare l'unico precedente sanzionatorio riguardante il sottoscritto, allorquando .... Era stata emessa ordinanza di non luogo a procedere... (dove) nella stessa si legge che si tratta di atteggiamenti ... che non risultano tali da verificare danneggiamenti ... agli altri fantini e/o Contrade e si ritiene ... che ... non meritano di essere sanzionati con l'ammonizione” per cui “è di palmare evidenza che l'Assessore... abbia erroneamente richiamato tale precedente del 2018” perché “è eclatante che non potevo conseguire alcun beneficio partendo dal nono posto anziché dal settimo”;

b4) Ares ribadisce che “ogni eventuale sanzione nei confronti del sottoscritto non potrà che essere ... graduata e calibrata sulla scorta del comportamento tenuto. La evidente involontarietà del cambio di posto a causa della condotta del cavallo ... del Nicchio, nonché la presenza della ... Chiocciola di rincorsa, non possono non essere elementi da tenere in considerazione ... Confermare la proposta di sanzione dell'ammonizione ... comporterebbe il rischio di introdurre un nuovo precedente”;

c) nel terzo punto dal titolo “Sull'inconferenza degli argomenti di cui ai punti 8) e 9) dell'ordinanza impugnata” l'A.D. nel suo atto aveva respinto ogni allusione per eventuali considerazioni negative nei confronti del fantino a cui Ares ha così argomentato “Il sottoscritto ha sempre riposto la massima fiducia nell'Amministrazione Comunale ... Quanto espresso era solo un mero timore, purtroppo rivelatosi fondato, di un potenziale effetto punitivo sproporzionato e ingiustificato” poi “In riferimento al punto 9) dell'ordinanza ... non se ne comprende (forse un refuso) il significato. L'ordinanza n. 100 ... era stata allegata quale parte integrante e sostanziale della precedente memoria ... non si comprende in alcun modo la ragione per cui l'A.D. abbia assicurato Ares ... tra l'altro non procedendosi poi ad allegazione della stessa ordinanza n. 100 all'ordinanza n. 115. Si ribadisce che l'ordinanza n. 100 era stata allegata esclusivamente al fine di formare parte integrante e sostanziale della memoria depositata in data 2 novembre 2022”;

d) nel concludere Ares sottolinea nuovamente come “l'Assessore ... abbia proposto ... una sanzione sproporzionata rispetto ai fatti realmente accaduti” e che “tale sanzione è stata proposta in violazione dei principi generali e regolamentari a cui il procedimento amministrativo dovrebbe attenersi, nonché dei precedenti sanzionatori espressamente richiamati” e “si richiede che la Giunta ... voglia adeguare ogni ... decisione ... a criteri di legittimità, proporzionalità ed adeguatezza consoni ai fatti in esame, e conseguentemente voglia annullare e respingere la proposta di sanzione di una ammonizione” oppure

“riformare e graduare la proposta di sanzione, degradandola alla sanzione della diffida”.

La Giunta Comunale (d'ora in avanti G.C.) rileva che:

1) in premessa appare necessario evidenziare come l'esame disciplinare degli episodi, che si pongono in contrasto con le norme del Regolamento, assume una connotazione tale da consentire all'Amministrazione Comunale un esame e una valutazione che risponda esclusivamente alla logica “paliesca”. Detta premessa serve a sgombrare il terreno da tutte quelle argomentazioni proprie degli ordinari principi e regole che disciplinano il consueto procedimento in qualunque sede;

2) sul punto a) la G.C., confrontando le memorie che Ares ha presentato all'A.D. con quelle oggetto del presente procedimento disciplinare, arriva alle stesse conclusioni dell'A.D., là dove viene fatto esplicito richiamo agli atteggiamenti di altri fantini e/o cavalli nelle fasi della mossa; avendo Ares già in precedenza condotto Remorex tra i canapi era suo dovere già conoscerne le eventuali problematiche per cui le giustificazioni addotte su questo punto non possono ritenersi accoglibili;

3) sul punto b) il richiamo dell'A.D. all'ordinanza 144/2018 verteva sul fatto di una diretta risposta alle osservazioni formulate da Ares nella sua memoria di cui al prot. n. 89755; i tempi di ingresso della rincorsa non rappresentano motivi di giustificazione;

3a) le sanzioni, che vengono dall'A.D. proposte, fanno riferimento a situazioni che possono apparire differenti e perfino sproporzionate se poste a confronto con altre che hanno generato la stessa proposta sanzionatoria. Sia l'A.D. che la G.C. non hanno facoltà di disapplicare quanto disposto dal co. 1 dell'art. 99 e, pertanto, sono vincolati a seguirne le indicazioni nella valutazione delle situazioni contrarie alle disposizioni normative contenute nel Regolamento. Opportuno, sempre riguardo alla citata ordinanza dell'A.D. 114/2018, osservare che i tempi di preparazione della mossa, tra l'ottobre 2018 e l'agosto 2022, siano stati certamente diversi e più complicati; per cui le violazioni rilevate dovevano, nel momento della proposta sanzionatoria, tenere nella massima considerazione quanto stabilito dalla G.C. nella sua deliberazione n. 432 del 29 novembre 2018;

3b) nel richiamare il precedente punto 1), la G.C. tiene ad evidenziare che non esiste alcun sillogismo tra il cambio di posto e la sanzione dell'ammonizione. I precedenti sanzionatori da parte di questa Amministrazione risultano uniformi e garanti del recente passato, senza alcuna ipotesi di forzatura sanzionatoria. Del resto va osservato che, prima della recente modifica del dicembre 2019, il Regolamento, proprio sull'art. 64, prevedeva come pena sanzionatoria la squalifica del fantino, temporanea o a vita;

3c) Ares, per tutta la breve durata della mossa, ha sempre cercato, come dimostrano ampiamente le immagini del filmato allegato all'ordinanza n. 100 dell'A.D., di non mantenere la posizione assegnatagli. È nuovamente da porre attenzione sui brevi tempi di evoluzione della mossa tra l'agosto 2022 e l'ottobre 2018;

3d) la proposta di sanzione avanzata dall'A.D. non comporterà il rischio di introdurre un nuovo precedente, così come ha ben articolato e specificato l'A.D. nella sua ordinanza n. 115 (cfr. punto 6). Nel concludere, per i rilievi sul punto proposti da Ares, valga la considerazione che il cavallo non può che rispondere ai comandi del fantino nei suoi movimenti all'interno dei canapi; questo vale per tutti i cavalli allineati al canape;

4) sul punto c) la G.C. si trova ancora a richiamare il precedente punto 1), oltre a condividere integralmente tutte le osservazioni a firma dell'A.D., ribadendo le stesse parole formulate dall'A.D.: “Bastava che lo stesso Ares si comportasse come prescrive l'art. 64 e nessun addebito gli sarebbe stato notificato”. Ares, come specificato al precedente punto 3c), ha sempre cercato di non mantenere la posizione toccatagli in sorte;

5) sul punto d) la G.C., come già evidenziato nei punti precedenti, è certa che l'A.D. abbia saputo calcolare con equità la proposta sanzionatoria, basandosi sulle norme regolamentari e sui precedenti; né si è verificato alcun tipo di violazione dei principi richiamati da Ares, come illustrato al precedente punto 1).

Riassumendo:

- i) Ares non ha offerto una memoria diversa nella sua architettura di quella presentata all'A.D.; sono venute a mancare considerazioni che, in qualsiasi maniera, potessero produrre da parte della G.C. un accoglimento alle sue tesi;
- ii) l'accurata e ripetuta visione del filmato, di cui Ares ha preso visione, ha convinto la G.C. che la determinazione cui è giunto l'A.D. risultasse incontrastabile.

Concludendo:

- visto l'art. 99 del Regolamento per il Palio;
- acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, co. 1 del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa a scrutinio segreto;

## DELIBERA

1. di far propria la proposta formulata dall'Assessore Delegato, di cui all'ordinanza n. 115 sopra richiamata ed a cui si rimanda in modo integrale e sostanziale;
2. di sanzionare con **una (1) ammonizione** il fantino Federico Arri detto Ares, ai sensi dell'art. 99, per le motivazioni contenute nell'ordinanza 100 sopra richiamata;
3. di notificare la presente deliberazione al fantino Federico Arri detto Ares ai sensi dell'art. 99 co. 8 del Regolamento per il Palio;
4. di adempiere a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 99;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

Fatto verbale e sottoscritto:

Il Vice Segretario Generale  
f.to Dott. Gianluca Pocci

Il Sindaco  
f.to Avv. Luigi De Mossi

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

Il Vice Segretario Generale  
Dott. Gianluca Pocci

Siena, li 04/01/2023

---

**ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c.4 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000.

f.to Dott. Gianluca Pocci

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;  
Visto lo statuto comunale,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Siena, li 04/01/2023

Il Vice Segretario Generale  
f.to Dott. Gianluca Pocci

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 04/01/2023

Siena, li 04/01/2023

Il Messo Comunale  
ANTONIETTI DUCCIO